



REGOLAMENTO DEL CORSO DI DOTTORATO DI RICERCA IN STORIA

(Approvato dal Collegio dei Docenti nella seduta del 25/07/2024)

Titolo I

Disposizioni generali

ART. 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE, PRINCIPI GENERALI E DEFINIZIONI

1. Il presente regolamento disciplina il funzionamento del Corso di Dottorato di Ricerca in Storia dell'Università di Pavia.
2. L'organizzazione e la gestione del Corso di Dottorato di Ricerca in Storia si ispirano ai principi della Carta europea dei ricercatori, al fine di assicurare le condizioni atte a favorire lo sviluppo, il trasferimento, la condivisione e la diffusione delle conoscenze, oltre alla formazione e allo sviluppo professionale dei dottorandi.
3. Ai fini del presente Regolamento si applicano le seguenti definizioni:
 - a) ANVUR: Agenzia Nazionale di valutazione del sistema universitario e della Ricerca;
 - b) SAFD: Scuola di Alta Formazione Dottorale, che raccoglie al suo interno i Corsi di Dottorato dell'Ateneo di Pavia, con l'obiettivo di coordinarli e valorizzarne le sinergie e le attività collegate all'offerta formativa di terzo livello;
 - c) Dottorato: Corso di Dottorato di ricerca in "Storia";
 - d) Collegio: Collegio dei Docenti preposto al funzionamento del Dottorato;
 - e) Gruppo AQ: Gruppo di valutazione e assicurazione della qualità del Dottorato;
 - f) Commissione giudicatrice: Commissione giudicatrice per l'ammissione al Dottorato;
 - g) Commissione didattica: Commissione didattica del Dottorato;
 - h) Commissione esaminatrice: Commissione per l'esame finale;
 - i) Regolamento di Ateneo: "Regolamento in materia di dottorato di ricerca" di Ateneo, emanato con D.R. 11.4.2022 n. 900.
4. Il Dottorato è incardinato presso il Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali, quale Dipartimento proponente l'istituzione e il rinnovo del Corso medesimo e afferisce, nell'ambito della SAFD, alla macro-area delle Scienze umanistiche e sociali. La proposta di rinnovo del Corso di Dottorato viene presentata al Rettore con delibera del Consiglio del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali e parere favorevole espresso dal Consiglio del Dipartimento di Studi Umanistici dell'Università di Pavia in qualità di Dipartimento co-proponente, in conformità allo schema predisposto annualmente dal Consiglio della SAFD.

Titolo II

Sistema di valutazione e assicurazione della qualità

ART. 2 – FINALITÀ

Il percorso dottorale si realizza nell'ambito di un sistema di valutazione e assicurazione della qualità, finalizzato al miglioramento continuo della qualità dell'ambiente di ricerca e della formazione dottorale, nonché della trasparenza e dell'efficacia delle procedure per l'ammissione, la supervisione, il rilascio del titolo e lo sviluppo professionale dei dottorandi, al fine di assicurare l'accreditamento e la reputazione nazionale e internazionale del Dottorato in conformità agli Standard per l'assicurazione della qualità nello Spazio europeo dell'istruzione superiore (EHEA), secondo le indicazioni dell'ANVUR.

ART. 3 – CRITERI E INDICATORI

Il Gruppo AQ, la SAFD e il Presidio di Qualità di Ateneo (PQA), ciascuno per il proprio ambito di competenza, curano la definizione e la valutazione di criteri e indicatori, promuovono l'attivazione dei sistemi di monitoraggio, autovalutazione e valutazione, con particolare riferimento a:

- a) il funzionamento complessivo del Dottorato;
- b) il livello di internazionalizzazione;
- c) la formazione dei dottorandi;
- d) le attività di ricerca dei dottorandi;
- e) gli esiti occupazionali;
- f) il numero di borse aggiuntive attivate mediante convenzioni ovvero ottenute grazie alla partecipazione a bandi competitivi regionali, nazionali o internazionali.

ART. 4 – COMPOSIZIONE, NOMINA E FUNZIONI DEL GRUPPO AQ



Il Gruppo AQ, nominato dal Collegio su proposta del Coordinatore, è presieduto dal Coordinatore o dal Coordinatore vicario, da almeno quattro componenti del Collegio e da almeno un dottorando.

Il Gruppo AQ assiste il Coordinatore nella progettazione delle attività afferenti al Corso di dottorato, monitora le attività di ricerca, didattica e terza missione e l'impatto sociale dei dottorandi, analizza i questionari dei dottorandi e dei dottori di ricerca e, sulla base dei dati raccolti, propone e monitora eventuali azioni di miglioramento.

Titolo III

Organi del Dottorato

ART. 5 – IL COLLEGIO DEI DOCENTI

1. Il Collegio è costituito, tenendo conto ove possibile dell'equilibrio di genere, da un numero minimo di componenti pari a 12, appartenenti a settori scientifici coerenti con gli obiettivi formativi del Dottorato, nel rispetto dei requisiti di ruolo accademico e di qualificazione scientifica fissati dal Regolamento di Ateneo.

I componenti del Collegio devono essere in possesso di una qualificazione scientifica attestata sulla base dei requisiti necessari previsti dalle Linee guida ANVUR per l'accreditamento dei dottorati.

All'inizio di ogni anno, o comunque prima dell'avvio della procedura di accreditamento del Dottorato, i membri del Collegio sono tenuti all'aggiornamento delle proprie pubblicazioni sulla piattaforma IRIS e all'accertamento del possesso dei previsti requisiti di qualificazione scientifica. È responsabilità dei singoli membri del Collegio inviare al Coordinatore, prima dell'avvio della procedura di accreditamento del Dottorato, il report originato da IRIS che simula gli indicatori relativi alla produzione scientifica in relazione alle soglie dei rispettivi gruppi e settori scientifico-disciplinari.

2. I componenti non accademici del Collegio o appartenenti a Università estere devono essere in possesso di una qualificazione scientifica attestata sulla base dei requisiti necessari previsti dalle Linee guida ANVUR per l'accreditamento dei dottorati.

3. La partecipazione al Collegio dà luogo a una serie di doveri, per garantire il buon funzionamento del Dottorato.

4. La partecipazione alle riunioni del Collegio è obbligatoria. Alle riunioni del Collegio possono partecipare, su invito del Coordinatore, senza diritto di voto, studiosi coinvolti nelle attività formative del Dottorato. È possibile presentare richiesta scritta di giustificazione per assenza dovuta a comprovati motivi.

ART. 6 – IL COORDINATORE

1. Il Coordinatore del Dottorato, eletto dal Collegio in base a quanto stabilito dal Regolamento di Ateneo, deve essere un professore in possesso di una elevata qualificazione scientifica, attestata sulla base dei requisiti previsti dalla normativa vigente per l'accesso alle funzioni di Commissario nelle procedure per il conferimento dell'Abilitazione Scientifica Nazionale.

2. Il Coordinatore può essere coadiuvato, e all'occorrenza provvisoriamente sostituito, da un Coordinatore vicario, nominato dal Coordinatore stesso tra i professori universitari di ruolo di prima o seconda fascia dell'Università di Pavia. Il Coordinatore vicario decade con il Coordinatore.

Titolo IV

Bando di concorso

ART. 7 – TEMATICHE DI RICERCA DEI POSTI DI DOTTORATO

Il programma del Dottorato comprende le seguenti tematiche di ricerca:

- a) Vicino Oriente antico preclassico;
- b) Storia greca e romana e storiografia antica;
- c) Archeologia, topografia e storia dell'arte greca, etrusco-italica, romana;
- d) Storia e civiltà del medioevo greco-latino;
- e) Storia moderna e contemporanea;
- f) Storia costituzionale e amministrativa;
- g) Storia e politica dell'integrazione europea;
- h) Storia dell'Asia e dell'Africa.

ART. 8 – POSTI ORDINARI CON BORSA

Annualmente sono assegnati ai corsi di dottorato, su proposta della SAFD, posti ordinari con borsa. Il Collegio può determinare una quota di borse da riservare a laureati in università estere o a specifici programmi di mobilità internazionale.



ART. 9 – POSTI ORDINARI SENZA BORSA

Possono essere banditi posti senza borsa, nella quantità massima prevista dalle linee guida per l'accreditamento e previa formale richiesta al Collegio. Per il bando di posti di dottorato senza borsa, si richiede l'impegno del dipartimento del docente proponente a finanziare il budget del 10 % dell'importo della borsa (riferito agli anni dal primo al terzo) per l'attività di ricerca in Italia e all'estero.

ART. 10 – POSTI RISERVATI A BORSISTI DI STATI ESTERI

Possono essere banditi posti per borsisti esteri, ovvero posti finanziati da soggetti stranieri e destinati a cittadini di nazionalità non italiana.

ART. 11 – POSTI CON BORSE TEMATICHE FINANZIATE

Possono essere attivati e banditi posti con borse tematiche, finanziate con fondi a disposizione del proponente, previa formale richiesta al Collegio e presentazione di lettera di impegno da parte dell'ente finanziatore, in cui viene dichiarata la cifra messa a disposizione del dottorando, secondo la modulistica fornita dalla U.O.C. Formazione alla Ricerca – Sezione dottorati.

Titolo V

Procedure di selezione e di ammissione

ART. 12 – MODALITÀ DI AMMISSIONE

1. L'ammissione al Dottorato avviene per titoli e prova orale.

I candidati dovranno allegare il loro *curriculum vitae* alla domanda di ammissione on-line e ai titoli.

2. Per progetti di collaborazione comunitari e internazionali possono essere previste specifiche procedure di ammissione e modalità organizzative che tengano conto delle caratteristiche dei singoli progetti.

ART. 13 – VALUTAZIONE DEI TITOLI

Per la valutazione dei titoli, la Commissione giudicatrice dispone di 10 punti così ripartiti:

- a) esami sostenuti durante il corso di laurea triennale e il corso di laurea specialistica/magistrale o durante il corso di laurea ante D.M. 509/1999 (vecchio ordinamento), o durante il percorso accademico svolto all'estero. I candidati dovranno indicare, per ciascun corso di laurea, la votazione ottenuta e la media aritmetica dei voti conseguiti negli esami sostenuti. I candidati in possesso di titolo conseguito all'estero dovranno presentare un *transcript* con le votazioni riportate in ciascun corso di laurea e con l'indicazione della media aritmetica degli esami conseguiti per ciascun corso di studio, precisando il voto minimo per la sufficienza e il voto massimo.
Fino a punti 2;
- b) diplomi *post lauream* (scuole di specializzazione, master); partecipazioni a scavi archeologici con mansioni di responsabilità; collaborazioni con biblioteche/musei/archivi, con compiti di livello medio/alto; comprovato periodo di formazione all'estero; eventuali altre attività di lavoro o ricerca presso enti qualificati. Tutte le attività sopra elencate devono essere documentate mediante certificato rilasciato dalle direzioni, comprensivo delle date.
Fino a punti 1;
- c) pubblicazioni (solo se già edite o accettate per la pubblicazione dai comitati editoriali; allegare pdf e dati esaurienti relativi alla sede di pubblicazione); relazioni congressuali già accettate per la stampa (allegare certificato dell'editor/organizzazione congresso). Pubblicazioni e relazioni congressuali dovranno essere congruenti con le tematiche di ricerca del Dottorato e relative agli ultimi 5 anni dalla data di scadenza del bando
Fino a punti 2;
- d) progetto di ricerca in lingua italiana o in lingua inglese, max 16.000 caratteri spazi inclusi (bibliografia, fonti e tavole a parte), riferibile a una delle tematiche di ricerca del Dottorato sopra indicate all'art. 7. Il progetto di ricerca dovrà essere articolato nel modo seguente: breve introduzione generale sullo stato dell'arte nell'ambito prescelto dal candidato; presentazione della ricerca e dei suoi obiettivi; discussione dei risultati attesi con la valutazione/indicazione del contributo portato alla conoscenza negli ambiti disciplinari di riferimento; prospetto (di massima) dello svolgimento delle attività di ricerca durante i tre anni del corso di dottorato.
Fino a punti 5.



La soglia minima per l'accesso alla prova orale è di punti 6/10.

I risultati sono resi noti ai candidati prima dello svolgimento dell'eventuale prova orale.

ART. 14 – PROVA ORALE

1. La prova orale si svolge in lingua italiana o inglese. I candidati che sostengono la prova orale in lingua italiana devono dimostrare, durante la prova stessa, anche la conoscenza della lingua inglese.

2. Nel caso di borse finalizzate allo svolgimento di uno specifico tema di ricerca di cui all'art. 11, i candidati che intendano concorrere per l'assegnazione di dette borse devono esprimere la propria preferenza prima dell'inizio della prova orale, così da consentire alla Commissione giudicatrice di approfondire, nel corso della prova orale stessa, anche i temi della ricerca finalizzata.

3. La prova orale verte sul progetto di ricerca al fine di attestare le attitudini del candidato all'attività di ricerca, nonché la sua preparazione nello specifico ambito di studi cui afferisce il progetto.

Il progetto di ricerca non costituisce comunque un programma di lavoro vincolante in caso di ammissione al Dottorato.

4. Per la valutazione del colloquio la Commissione giudicatrice dispone di 30 punti.

Il colloquio si intende superato qualora il candidato abbia ottenuto almeno 21 punti.

5. La possibilità di svolgere la prova in videoconferenza è riservata ai soli candidati stabilmente residenti o domiciliati all'estero.

ART. 15 – GRADUATORIE

1. Nel caso di borse riservate a laureati in università estere o a specifici programmi di mobilità internazionale di cui all'art. 8, la Commissione giudicatrice stila una graduatoria di merito separata. Gli eventuali posti riservati non attribuiti, pur a seguito dello scorrimento della graduatoria, sono resi disponibili per le altre procedure di selezione disciplinate dal presente regolamento.

2. Nel caso di borse finalizzate allo svolgimento di uno specifico tema di ricerca di cui all'art. 11, la Commissione giudicatrice inserirà i candidati nella graduatoria dei posti ordinari, attribuendo loro un'eventuale idoneità all'assegnazione delle suddette borse tematiche. Le borse tematiche saranno assegnate al primo idoneo in graduatoria. La rinuncia a una borsa tematica comporterà l'esclusione dalla graduatoria.

Titolo VI

Carriere dei dottorandi

ART. 16 – IMMATRICOLAZIONE

I vincitori del concorso devono accettare o rifiutare la borsa nei tempi e con le modalità indicate nel bando.

ART. 17 – ASSEGNAZIONE SUPERVISORI E COSUPERVISORI

1. Ascoltate le presentazioni dei progetti di ricerca, entro un mese dall'avvio della frequenza al Dottorato, il Collegio attribuisce a ciascun dottorando un supervisore, preferibilmente scelto all'interno del Collegio stesso.

2. Dopo la puntuale definizione del progetto di ricerca e la valutazione di eventuali accordi di cotutela o codirezione con Atenei o docenti esteri, a ciascun dottorando sono attribuiti uno o più cosupervisori, scelti dal Collegio anche tra soggetti esterni a esso, purché almeno uno in possesso dei requisiti richiesti ai componenti del Collegio medesimo. Almeno uno tra supervisore e cosupervisori deve essere docente dell'Ateneo di Pavia.

3. I dottorandi afferiscono al dipartimento di afferenza del loro supervisore o, nel caso questi non sia docente dell'Ateneo di Pavia, del cosupervisore. I dottorandi sono tenuti alla compilazione della scheda di rischio presso il dipartimento di afferenza.

ART. 18 – FREQUENZA DEL CORSO DI DOTTORATO

1. L'ammissione al Dottorato comporta un impegno esclusivo e a tempo pieno, per l'intera durata legale del corso. Il dottorando è tenuto a seguire le attività formative e a svolgere le attività di ricerca programmate dal Collegio dei docenti per ciascun anno accademico, nonché a presentare gli elaborati e i risultati prodotti nei termini e con le modalità fissati dal Collegio.

2. I dottorandi possono svolgere, come parte integrante del progetto formativo, previo parere favorevole del supervisore e nulla osta del Collegio dei docenti:

- a) attività di tutorato, anche retribuita, degli studenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale;
- b) attività di didattica integrativa entro il limite di quaranta ore per ciascun anno accademico.



3. Il Collegio può autorizzare il dottorando a svolgere attività retribuite che consentono di acquisire competenze concernenti l'ambito formativo del Dottorato. Il dottorando deve preventivamente acquisire il parere favorevole del supervisore, che valuta la compatibilità delle medesime attività con il proficuo svolgimento delle attività formative, didattiche e di ricerca del Dottorato.
4. Alla conclusione di ogni anno dottorale e alla conclusione del proprio ciclo di dottorato, i dottorandi sono tenuti a effettuare la compilazione del questionario di valutazione del Dottorato stesso.

ART. 19 – PERIODO OBBLIGATORIO ALL'ESTERO

1. Al fine di promuovere l'interscambio culturale e la creazione o il consolidamento di collaborazioni scientifiche, i dottorandi dei posti ordinari con borsa sono tenuti, di norma, a condurre 12 mesi di ricerca e/o attività curricolari formative presso Università e/o Istituti di ricerca e/o Istituti di conservazione (archivi, biblioteche, ecc.) esteri. Il dottorando dovrà rendicontare i mesi trascorsi all'estero in occasione dei passaggi d'anno di cui all'art. 21.
2. Le sedi e le attività devono essere concordate con il supervisore. Si consiglia di verificare le condizioni di salute e sicurezza del paese di destinazione, utilizzando il servizio "Viaggiare Sicuri" del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (<https://www.viaggiariesicuri.it/home>).
3. Prima della partenza, il dottorando deve ottenere l'autorizzazione del Collegio. La richiesta va inviata all'indirizzo e-mail del Dottorato (dottorato.storia@unipv.it), allegando il parere del supervisore. Ogni variazione del periodo di permanenza all'estero autorizzato (anticipo o posticipo della data di partenza e/o del rientro in sede, o interruzioni del periodo di permanenza all'estero) deve essere approvata dal supervisore e tempestivamente comunicata al Coordinatore per ottenere l'autorizzazione del Collegio.

ART. 20 – COTUTELE

1. Il Collegio incoraggia le cotutele in uscita, previo perfezionamento di apposita convenzione con università estere, promosso da parte dei dottorandi interessati.
2. Di norma, gli accordi devono essere approvati entro il primo anno di dottorato. Le università straniere possono fissare scadenze più restrittive per la sottoscrizione del progetto di cotutela.
3. L'accordo di cotutela deve essere stipulato sulla base del modello approvato dal Senato Accademico e dal Consiglio d'Amministrazione dell'Università di Pavia. Il testo può subire delle modifiche su richiesta dell'ateneo partner. In caso di modifiche sostanziali, che riguardano aspetti normati da disposizioni nazionali e/o regolamenti di Ateneo, l'accordo dovrà essere sottoposto al Senato accademico per l'approvazione.
4. Il dottorando che decide di avviare la stipula di un accordo di cotutela ha la responsabilità di gestire e coordinare non solo i rapporti con i supervisori ma anche con gli uffici competenti di entrambi gli Atenei, al fine di pervenire a un testo condiviso da tutte le parti coinvolte nell'accordo di cotutela.
5. Le proposte di cotutela in entrata devono essere approvate dal Collegio, previa valutazione del *curriculum vitae* e del progetto di ricerca del dottorando. Spetta al Collegio l'attribuzione del supervisore dell'Università di Pavia.

ART. 21 – AMMISSIONE ALL'ANNO SUCCESSIVO

1. I risultati delle attività formative e del lavoro di ricerca svolto dai dottorandi sono verificati periodicamente dai supervisori e cosupervisori.
2. Entro il 10 settembre di ogni anno (o – per i dottorandi con avvio del Dottorato in date diverse dal 1° ottobre – almeno venti giorni prima del termine dell'anno dottorale), i dottorandi iscritti al primo e secondo anno devono inviare all'indirizzo e-mail del Dottorato (dottorato.storia@unipv.it) una relazione scritta, vistata dal supervisore, sull'attività didattica seguita (per i crediti da acquisire si veda *ultra* l'articolo 24), sui periodi trascorsi all'estero, sullo stato di avanzamento dell'attività di ricerca e su altre eventuali attività (partecipazione a corsi e/o convegni e/o scavi, pubblicazioni, premi, ecc.).
3. È richiesto ai dottorandi di illustrare lo stato di avanzamento delle rispettive ricerche in una riunione del Collegio, che di norma si tiene entro la fine del mese di settembre. Tenuto conto delle relazioni presentate dai dottorandi e dei pareri dei supervisori, il Collegio delibera l'ammissione o la non ammissione dei dottorandi all'anno successivo.
4. In caso di impossibilità dei supervisori a partecipare alla riunione, dovranno far pervenire all'indirizzo e-mail del Dottorato (dottorato.storia@unipv.it), almeno una settimana prima della data fissata per la riunione, un parere motivato sull'ammissione o sulla non ammissione all'anno successivo del dottorando di cui si è seguita l'attività.

Titolo VII

Attività didattiche



ART. 22 – DEFINIZIONE DELL’OFFERTA DIDATTICA

Entro l’inizio di ogni anno accademico, i componenti del Collegio possono presentare proposte di attività didattiche e formative nell’ambito dei temi-chiave di rilevanza interdisciplinare individuati dal Collegio che può delegare tale compito e quello di vagliare le proposte a una apposita Commissione didattica. Le proposte sono approvate dal Collegio.

Il Dottorato promuove altresì l’acquisizione di competenze trasversali attraverso la partecipazione dei dottorandi alle attività di formazione promosse dalla SAFD di cui all’art. 6 comma 1 lett. h Regolamento di Ateneo ovvero attraverso la partecipazione dei dottorandi ad altre iniziative promosse da soggetti diversi, anche esterni all’Università di Pavia, che corrispondano, sulla base di un giudizio motivato del Collegio espresso ai sensi dell’art. 29 bis comma 3 del Regolamento di Ateneo, alle finalità di cui al già citato art. 6 comma 1 del Regolamento di Ateneo e che siano coerenti con il progetto di ricerca del dottorando.

ART. 23 – TEMPI E MODALITÀ DELL’EROGAZIONE

1. La didattica obbligatoria si svolge di norma nel mese di febbraio, secondo un programma pubblicato sul sito del Dottorato. L’attività didattica si tiene in presenza, per garantire e stimolare la crescita dei dottorandi come membri della comunità scientifica, attraverso la conoscenza e il confronto tra i dottorandi stessi e l’avvio di relazioni scientifiche nazionali e internazionali con i docenti.

2. Ai fini della frequenza dell’attività didattica il Dottorato prevede i seguenti *curricula*:

- a) Civiltà del Mediterraneo in età preclassica, classica e medievale;
- b) Società, politica e istituzioni in età moderna e contemporanea.

3. Le lezioni, di norma in lingua inglese, sono svolte da membri del Collegio dei Docenti e da studiosi ed esperti ospiti di elevato profilo, italiani e stranieri, provenienti dal mondo accademico, da enti di ricerca e da istituzioni culturali e sociali.

ART. 24 – IMPEGNO DIDATTICO

1. L’impegno didattico dei dottorandi è pari a 180 CFU. 1 CFU corrisponde a 25 ore di impegno complessivo dello studente, articolate tra lezioni frontali, attività laboratoriali o seminari, studio individuale, attività pratiche. In particolare, 1 CFU viene acquisito seguendo lezioni frontali, o attività didattiche equivalenti, per 6 ore e dedicando allo studio individuale 19 ore.

2. L’impegno didattico dei dottorandi è così suddiviso:

- 30 CFU per attività didattica obbligatoria frontale e seminariale, di cui 6 CFU di didattica trasversale, con 3 CFU acquisiti tramite le attività di formazione trasversale proposte dalla SAFD e pubblicate sul suo sito;
- 150 CFU per ricerche archivistiche e bibliografiche, elaborazione tesi e altre attività formative.

3. Articolazione dell’attività didattica obbligatoria:

I ANNO (15 CFU)

I dottorandi sono tenuti a seguire corsi per complessivi 14 CFU (56 ore di lezione), articolati nel modo seguente:

- a) 32 ore di didattica frontale (8 CFU), dedicata alla metodologia della ricerca storica;
- b) 24 ore di lezioni trasversali dottorali di Ateneo (6 CFU).

I dottorandi iscritti al primo anno sono tenuti a presentare un elaborato scritto (1 CFU) di circa 20.000 caratteri, su uno degli argomenti affrontati durante le lezioni, possibilmente diverso dal tema di ricerca della tesi di dottorato.

II ANNO (10 CFU)

a) 20 ore di didattica in due cicli di seminari specifici (un ciclo per ogni *curriculum*: “Questioni di storia antica” / “Questioni di storia moderna e contemporanea”), aventi ciascuno per oggetto un tema scelto dal Collegio. I dottorandi sono tenuti a seguire il ciclo relativo al proprio ambito di studi;

b) 10 ore di lezioni a scelta tra quelle del ciclo di seminari del *curriculum* non relativo al proprio ambito di studi;

c) 10 ore di seminari specialistici.

III ANNO (5 CFU)

Il dottorando deve seguire 20 ore di lezione, da scegliersi liberamente o nell’ambito dell’offerta didattica dottorale obbligatoria del primo e secondo anno o tra i corsi trasversali dottorali di Ateneo o tra attività formative esterne di cui all’art. 25.

4. La frequenza alle attività formative obbligatorie è documentata dalla raccolta firme.

Le assenze saranno giustificate, a fronte di idonea documentazione, nelle seguenti ipotesi:

- a) malattia del dottorando;



b) caso fortuito o forza maggiore.

In tali casi, il dottorando dovrà concordare con il supervisore e il Coordinatore le attività formative sostitutive.

5. Eventuali dottorandi stranieri con borsa non finanziata dall'Università di Pavia potranno concordare l'attività didattica con il supervisore e con il Coordinatore all'inizio di ogni anno accademico.

ART. 25 – APPROVAZIONE E ACCREDITAMENTO DI ATTIVITÀ FORMATIVE ESTERNE

Su richiesta del dottorando, approvata dal supervisore, il Collegio può consentire di sostituire in tutto o in parte l'attività didattica prevista al terzo anno con la partecipazione (anche già effettuata, purché durante la durata legale del ciclo dottorale) a convegni, seminari, scuole nazionali e/o internazionali, ecc. attinenti al progetto di ricerca. Eventuali richieste devono pervenire all'indirizzo e-mail del Dottorato (dottorato.storia@unipv.it) almeno 20 giorni prima dell'inizio del terzo anno. Ai fini dell'accreditamento dovrà essere presentata idonea certificazione di frequenza.

Titolo VIII

Esame finale

ART. 26 – PROROGA PER LA PRESENTAZIONE DELLA TESI DI DOTTORATO

1. Per comprovati motivi che non consentono la presentazione della tesi di dottorato nei tempi previsti dalla durata del corso, il Collegio può concedere, su richiesta del dottorando e senza ulteriori oneri finanziari, una o più proroghe, complessivamente della durata massima di dodici mesi. Analogamente, una proroga della durata del corso di dottorato per un periodo non superiore a dodici mesi può essere, altresì, decisa e autorizzata dal Collegio per motivate esigenze scientifiche, assicurando in tal caso la corrispondente estensione della durata della borsa di studio, previa individuazione dei fondi preordinati a garantirne la copertura da parte del supervisore, degli eventuali cosupervisori, oppure, del Collegio. Le fattispecie di sospensione della frequenza del dottorato, decadenza o espulsione, sono disciplinate dal Regolamento di Ateneo.

2. Entro il 10 settembre del terzo anno dottorale, i dottorandi iscritti al terzo anno (o – per i dottorandi con avvio del Dottorato in date diverse dal 1° ottobre – almeno venti giorni prima del termine del terzo anno dottorale o – per i dottorandi che hanno richiesto proroghe e/o sospensioni – almeno venti giorni prima del termine della proroga) devono inviare al Collegio (all'indirizzo e-mail: dottorato.storia@unipv.it) un'istanza di proroga, allegando il parere del supervisore.

3. Ottenuta l'approvazione del Collegio, entro il termine del corso di dottorato (o della proroga in caso di richiesta di ulteriori proroghe), il dottorando deve presentare richiesta alla U.O.C. Formazione alla Ricerca, corredandola dei documenti di cui alla pagina <http://phd.unipv.it/proroga-del-corso-di-dottorato-ex-dm-226-art-8-comma-6/>

ART. 27 – AMMISSIONE ALL'ESAME FINALE

1. Ai fini dell'ammissione all'esame finale, il dottorando iscritto al terzo anno invia al Coordinatore (dottorato.storia@unipv.it) entro il 10 settembre (o – per i dottorandi con avvio del Dottorato in date diverse dal 1° ottobre – almeno venti giorni prima del termine del terzo anno dottorale o – per i dottorandi che hanno richiesto proroghe – almeno venti giorni prima del termine della proroga):

- a) copia della tesi in formato elettronico;
- b) sintesi della tesi in lingua inglese;
- c) relazione, controfirmata dal supervisore, sulle attività svolte durante tutto il corso di dottorato;
- d) elenco delle eventuali pubblicazioni;
- e) eventuale richiesta di autorizzazione all'embargo sulla pubblicazione della tesi e/o alla secretazione di parti di essa di cui agli artt. 28-29;
- f) eventuale richiesta di modifiche nella individuazione dei valutatori e della Commissione esaminatrice ai fini dell'attribuzione dell'etichetta di *Doctor Europaeus*.

Le richieste di cui ai punti e) e f) devono essere approvate dal supervisore.

2. Entro le stesse scadenze di cui al comma precedente i supervisori dei dottorandi da ammettere all'esame finale dovranno inviare all'indirizzo e-mail del Dottorato (dottorato.storia@unipv.it):

- a) un parere motivato circa l'ammissione o la non ammissione del dottorando all'esame finale;
- b) (in caso di parere favorevole) le proposte di almeno due valutatori, non appartenenti all'Università di Pavia, di cui almeno uno sia un docente universitario. I valutatori devono essere in possesso di un'esperienza di elevata qualificazione e possono appartenere a istituzioni estere o internazionali. È responsabilità dei supervisori verificare il rispetto di eventuali diverse disposizioni previste per tesi in cotutela e/o codirezione.



3. Entro 15 giorni dalla conclusione del corso (o della proroga), se non diversamente stabilito su base annuale dalla SAFD, il dottorando presenta al Rettore la domanda di esame finale accompagnata dalla delibera di ammissione rilasciata dal Collegio.
4. Entro tre giorni dal ricevimento della comunicazione dei nominativi dei valutatori, i dottorandi inviano loro una copia della tesi corredata da una sintesi in lingua inglese, unitamente alla relazione sulle attività svolte durante il corso di dottorato e sulle eventuali pubblicazioni. I valutatori possono proporre l'ammissione alla discussione pubblica o il rinvio della discussione della tesi per un periodo non superiore a sei mesi. Trascorso tale periodo, i dottorandi dovranno sottoporre al giudizio degli stessi valutatori la versione rivista della tesi, che, in ogni caso, sarà ammessa alla discussione finale.
5. Dopo l'acquisizione del parere definitivo dei valutatori, il Collegio provvede alla designazione della Commissione esaminatrice in base a quanto statuito nel Regolamento di Ateneo e a quanto previsto negli eventuali accordi di cotutela o codirezione. È responsabilità dei supervisor verificare il rispetto delle disposizioni sulla composizione della Commissione esaminatrice previste nei singoli accordi di cotutela o codirezione. Non possono essere proposti come componenti della Commissione esaminatrice i supervisor e i cosupervisor dei dottorandi da valutare, fatte salve disposizioni contrarie previste in accordi di cotutela o di codirezione.
6. La Commissione esaminatrice è tenuta a concludere i lavori entro i 90 giorni successivi alla nomina rettoriale. La data dell'esame finale è comunicata dalla Commissione esaminatrice al Coordinatore.
7. Entro tre giorni dal ricevimento della comunicazione dei nominativi dei componenti la Commissione esaminatrice, i dottorandi inviano ai commissari la versione definitiva della tesi e i giudizi dei valutatori ricevuti in allegato alla comunicazione di cui al comma 4, nonché la delibera di ammissione all'esame finale del Collegio.
8. Una copia della tesi è consegnata a cura dei dottorandi anche ai competenti uffici dell'amministrazione universitaria. A tal fine, copia della versione definitiva della tesi, corredata dai giudizi dei valutatori, è caricata dal dottorando nella propria Area Riservata almeno 20 giorni prima della data fissata per l'esame finale, che sarà comunicata dal Coordinatore. Una volta caricata la tesi, il supervisore deve validarla attraverso la propria Area Riservata. Il dottorando è invitato a verificare sulla propria Area Riservata, con un congruo anticipo rispetto alla data dell'esame finale (almeno due settimane), l'avvenuta validazione della tesi.

ART. 28 – EMBARGO SULLA PUBBLICAZIONE DELLA TESI

1. Entro le scadenze di cui all'art. 27 comma 1, i dottorandi possono chiedere l'embargo sulla pubblicazione della tesi fino a un massimo di 18 mesi. Il verbale della delibera del Collegio è trasmesso al dottorando e al Servizio ricerca e Formazione alla ricerca – UOC Formazione alla ricerca.
2. Durante la compilazione della domanda di esame finale di cui all'art. 27 comma 3, il dottorando che abbia ottenuto l'approvazione per l'embargo dovrà alzare il flag apposito e indicare il numero di mesi di ritardo nella pubblicazione della tesi su IRIS.
3. L'embargo può essere concesso anche unitamente alla secretazione di parti della tesi.

ART. 29 – SECRETAZIONE DI PARTI DELLA TESI

1. Entro le scadenze di cui all'art. 27 comma 1, i dottorandi possono chiedere l'autorizzazione al Collegio per la secretazione di parti della tesi contenenti dati tutelati ai sensi della normativa vigente in materia. Il verbale della delibera del Collegio deve essere trasmesso al dottorando e al Servizio ricerca e Formazione alla ricerca – UOC Formazione alla ricerca.
2. Al momento del caricamento della versione definitiva della tesi, di cui all'art. 27 comma 8, il dottorando deve caricare una versione non integrale della tesi, con omesse le parti di cui è stata autorizzata la secretazione. La versione della tesi caricata, viene resa immediatamente disponibile su IRIS.
3. La secretazione di parti della tesi può essere autorizzata anche unitamente all'embargo.

Titolo IX

Rapporto con gli stakeholder

ART. 30 – DIRITTI E DOVERI DEI FINANZIATORI

Società o Enti esterni, sia italiani che esteri, possono finanziare borse di dottorato triennali previa presentazione al Collegio della tematica di ricerca, corredata da una lettera di intenti nella quale si impegnano a coprire i costi della borsa per i tre anni e alla stipula di una convenzione. I costi includono l'importo della borsa di studio, la previsione del contributo INPS carico Ente e un finanziamento per l'attività di ricerca in Italia e all'estero del dottorando dal primo al terzo anno, pari al 10% dell'importo della borsa. Inoltre, la Società/Ente si impegna a farsi carico dell'aumento della borsa in caso di soggiorno all'estero, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto



ministeriale 30 dicembre 2021, n. 226, che prevede l'aumento dell'importo della borsa di studio nella misura del cinquanta per cento per eventuali soggiorni all'estero del dottorando, debitamente autorizzati e documentati. Qualora per decreto ministeriale l'importo delle borse di studio venga maggiorato, l'Ente/Società si impegna a versare un'ulteriore somma pari all'importo relativo alla suddetta maggiorazione. Allo stesso modo, si impegna a versare eventuali somme al fine di coprire maggiori oneri derivanti da aggiornamenti fiscali e previdenziali.

ART. 31 – RAPPORTI CON LE LAUREE MAGISTRALI DI RIFERIMENTO

Ogni anno viene organizzato un incontro, aperto a tutti i laureandi dei corsi di laurea magistrale, in cui sono presentati l'offerta formativa del Dottorato e gli sbocchi professionali.

ART. 32 – COINVOLGIMENTO DEI DOTTORANDI NELLA TERZA MISSIONE

La terza missione rappresenta un obiettivo strategico del Dottorato. I dottorandi vengono sensibilizzati al tema della Terza Missione e del Public Engagement con attori territoriali di livello locale, nazionale e internazionale, riguardo a iniziative di interesse per la società civile, che comprendono eventi scientifici e iniziative di divulgazione e promozione, caratterizzate da multidisciplinarietà e interdisciplinarietà.

Titolo X

Disposizioni transitorie e finali ed entrata in vigore

ART. 33 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

1. Si osservano per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento le disposizioni contenute nel Regolamento di Ateneo e successive modificazioni.
2. Il presente regolamento trova piena attuazione per i cicli attivati successivamente alla sua entrata in vigore.

ART. 34 – ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento, previa ratifica ad opera della SAFD ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett. n del Regolamento di Ateneo, entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul sito del corso di dottorato.